

Ai giudici della sezione penale
e p.c.
al Presidente del Tribunale
alla Coordinatrice dell'ufficio GIP
al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno
alla Camera Penale di Livorno

In esito alla riunione della sezione tenuta il 14.3.2013, alla quale hanno partecipato, oltre al sottoscritto presidente, i giudici Cardi, Del Forno Cirese e Pasquali (assenti giustificati i GOT Vicari, Moretti e Nardi) si è convenuto:

- 1) le istanze di applicazione della pena con sostituzione nella sanzione del lavoro di pubblica utilità devono essere accompagnate dalla sottoscrizione dell'accordo individuale che costituisce parte integrante e specificazione della convenzione sottoscritta da ciascun ente o associazione. Il modello utilizzato dai giudici del dibattimento è a disposizione dell'utenza e degli avvocati presso la cancelleria.
- 2) L'istanza di applicazione della pena che può essere rinnovata prima dell'apertura del dibattimento non deve essere identica a quella precedente oggetto di dissenso del P.M. o rigettata dal giudice, sussistendo il vincolo della riproposizione della medesima richiesta sono nell'ipotesi di cui all'art.464 comma 3 c.p.p..
- 3) Si è affrontato il tema dei processi per il reato di cui all'art.474 c.p. anche a seguito della segnalazione della Procura Generale di impugnazioni di sentenze di assoluzioni per grossolanità del falso emesse da questo Tribunale e si è puntualizzata la differenza tra il suddetto reato e quello di cui all'art.517 c.p. condividendosi l'orientamento prevalente della Cassazione sull'irrelevanza della contraffazione grossolana per la sussistenza del reato di cui all'art.474 c.p. (Cass. sez.2^a 4.5.2012 n.20944). Si è poi condiviso l'orientamento della Cassazione (sez.2 n.44326 dell'11.11.2010) sulla legittimità della testimonianza di soggetti qualificati (esperti delle ditte titolari del marchio che sia assume contraffatto o ufficiali di p.g. specializzati nel settore) in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività. Si è altresì condivisa l'opzione di richiedere tramite p.g. alle ditte titolari dei marchi la riproduzione fotografica dell'originale al fine di confrontarlo con quello della merce in sequestro, convenendosi, tuttavia, che tali accertamenti dovrebbero essere svolti nella fase delle indagini.

- 4) In tema di processi per il reato di cui all'art.570 c.p. si è commentata e condivisa la sentenza n. 18988 sez.6 Cass. sull'illegittimità della condanna al pagamento della provvisoria relativa ai crediti da assegni di mantenimento vantati dal coniuge, in quanto già assistiti dal titolo esecutivo emesso in sede di separazione o di divorzio. Non è preclusa invece la provvisoria per danni di diversa natura e, quindi, la costituzione di parte civile che non sia limitata ad ottenere il pagamento degli assegni di mantenimento non versati dal coniuge.
- 5) In tema di reati per omesso versamento delle ritenute previdenziali, nel caso di richiesta ex art.81 c.p. con un reato giudicato con sentenza o DPC irrevocabile, si è convenuta la necessità di individuare il reato più grave in base alla mensilità con l'importo più elevato, con rideterminazione della pena complessiva e, in caso di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente, il calcolo ex art.135 c.p. va effettuato distinguendo i fatti precedenti e successivi alla modifica della suddetta norma in vigore dal 15.8.2009, indipendentemente dalla disciplina per il reato più grave.

Livorno, 18 marzo 2013

Il presidente della sezione penale

dott.ssa G. Marinelli